

DELIBERAZIONE 12 LUGLIO 2022

306/2022/S/GAS

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN
MATERIA DI INTEGRITÀ E TRASPARENZA DEL MERCATO DEL GAS NATURALE
ALL'INGROSSO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1212^a riunione del 12 luglio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che ha modificato la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: REMIT);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i., convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l'articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e s.m.i., convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la *Guidance Note* dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER) del 19 Giugno 2017, n. 1 – prima edizione, sull'applicazione dell'articolo 5 del REMIT inerente al divieto di manipolazione del mercato, *c.d. wash trades* (di seguito: Linee Guida ACER – *wash trades*);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas recante il Testo

integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale e s.m.i. (di seguito: TIMMIG);

- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 574/2021/S/gas, recante "Dichiarazione di inammissibilità della proposta di impegni presentata da Enegan Gas Trading S.r.l." (di seguito, deliberazione 574/2021/S/gas);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 19 ottobre 2020, DSAI/19/2020/gas (di seguito: determinazione DSAI/19/2020/gas).

FATTO:

1. Con nota 10 gennaio 2020 (acquisita con prot. Autorità 1202 del 15 gennaio 2020) – successivamente integrata con nota acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020 – il Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) ha inviato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 15 del REMIT e dell'articolo 8, comma 2, del TIMMIG, la segnalazione di un caso di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 5 del REMIT, da parte delle società Enegan Gas Trading S.r.l. (di seguito: EGT) e Joytrade S.r.l. (di seguito: Joytrade). In particolare, tale segnalazione dava evidenza della conclusione ripetuta in 7 (sette) sessioni di mercato, in un arco temporale compreso tra l'11 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020 (precisamente 11 e 30 dicembre 2019 e 2, 4, 7, 30 e 31 gennaio 2020), nei mercati a pronti (di seguito: MP-GAS) e a termine (di seguito: MT-GAS) del gas naturale gestiti dal GME, di transazioni anomale caratterizzate:
 - a) dalle stesse controparti, EGT e Joytrade, legalmente rappresentate dalla medesima persona fisica;
 - b) da ordini rispettivamente in acquisto e vendita che si incrociano tra loro in un ristretto lasso di tempo (al massimo pari a 1 minuto e 40 secondi, ad eccezione della sessione MGP-GAS del 30 gennaio 2020) e da inversioni di posizione tra le due parti in un brevissimo arco temporale (circa 7 minuti nella sessione del 7 gennaio 2020 sul mercato MT-GAS e circa 4 minuti nella sessione del 30 gennaio 2020 sui mercati MT-GAS e MP-GAS);
 - c) da ordini inseriti in fasi delle sessioni di mercato connotate da bassa liquidità (in assenza di altre offerte sui book di negoziazione, ad eccezione della sessione del 7 gennaio);
 - d) [*omissis*].
2. Nella medesima segnalazione, il GME rilevava che le predette transazioni a prezzi favorevoli a Joytrade, avevano consentito a quest'ultima di chiudere la posizione aperta nel corso del 2019 sul MT-GAS, con riferimento al mese di gennaio 2020, evitando le perdite che avrebbe subito liquidando la propria posizione alle quotazioni correnti e trasferendone il costo a EGT. Con riferimento ad alcune delle predette

- condotte anomale, in data 13 gennaio 2020 l’Autorità aveva ricevuto un’ulteriore segnalazione di condotta sospetta ai sensi del REMIT, da parte di un *trader*.
3. Come risultante anche dalle visure camerali effettuate dagli Uffici, EGT, costituita nel 2013 e avente ad oggetto l’attività di commercio all’ingrosso di gas naturale, al tempo delle condotte contestate aveva come soci la controllante Enegas S.p.A., con una quota pari al 70% del capitale sociale, e [omissis], con il restante 30%, quest’ultimo altresì socio unico di Joytrade, nonché legale rappresentante sia di EGT che di Joytrade. Quest’ultima, avente la presidenza del Consiglio di Amministrazione di EGT, era stata costituita come holding nel mese di ottobre 2018 e solo a partire dal mese di marzo 2019 aveva iniziato a svolgere, sporadicamente, attività di trading del gas naturale sulle piattaforme gestite dal GME.
 4. Al fine di acquisire ulteriori informazioni sulle condotte oggetto di segnalazione, EGT e Joytrade sono state sentite in audizione presso gli Uffici dell’Autorità il giorno 6 febbraio 2020. Ad integrazione delle informazioni ivi fornite, con nota acquisita con prot. Autorità 6456 del 24 febbraio 2020, la società EGT ha trasmesso una memoria difensiva ed allegata documentazione. In tale memoria EGT ha affermato che le operazioni oggetto di segnalazione non erano finalizzate a trasferire alla stessa le perdite che Joytrade avrebbe avuto vendendo ai prezzi di mercato, poiché in realtà i delta (acquisto/vendita) sarebbero stati positivi per entrambe le società. EGT ha precisato che [omissis].
 5. A seguito di richiesta dell’Autorità, in data 17 marzo 2020 il GME ha trasmesso una nota (acquisita con prot. Autorità 9761 del 17 marzo 2020) recante una valutazione quantitativa degli impatti dell’operatività di EGT e di Joytrade sull’andamento dei corsi infrasezione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione. Inoltre, l’Autorità ha analizzato gli *order-book* delle sessioni di mercato oggetto della segnalazione, per valutare gli eventuali effetti determinati dalle transazioni tra EGT e Joytrade sulle strategie di *trading* di altri operatori.
 6. Con determinazione DSAI/19/2020/gas è stato avviato, ai sensi dell’articolo 22 della legge 161/14, il procedimento sanzionatorio nei confronti di EGT per accertare l’eventuale violazione del divieto di manipolazione del mercato sancito dall’art. 5 del REMIT, per avere concluso transazioni di prodotti energetici all’ingrosso che fornivano o fossero suscettibili di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.
 7. In data 18 novembre 2020, EGT ha presentato – ai sensi dell’art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’art. 16 del Regolamento Sanzioni e Impegni – una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 37944).
 8. Con note 4 e 8 novembre 2021 (prot. Autorità 41316 e 41743), il Responsabile del procedimento ha chiesto, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Sanzioni e Impegni, informazioni al GME e a EGT, che le hanno fornite in data 10 e 15 novembre 2021 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 42041 e 42859).
 9. L’Autorità, con deliberazione 574/2021/S/gas, ha dichiarato la predetta proposta di impegni inammissibile, ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettere a), c) ed e), del Regolamento Sanzioni e Impegni.

10. Pertanto, per effetto dell'art. 16, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, i termini del procedimento, interrotti con la presentazione della proposta di impegni, hanno ripreso a decorrere *ex novo* dalla comunicazione della citata deliberazione 574/2021/S/gas di inammissibilità degli impegni stessi.
11. Nel corso dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio EGT non ha depositato ulteriore documentazione difensiva.
12. Con la nota prot. 14998 del 5 aprile 2022, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
13. In data 20 maggio 2022, la società ha trasmesso una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 22748).
14. In data 8 giugno 2022, con nota prot. 25396, l'Autorità ha chiesto alla società di indicare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Sanzioni e Impegni, le parti della memoria di replica del 20 maggio 2022 in relazione alle quali deve intendersi presentata l'istanza di riservatezza di EGT nonché di adeguatamente motivare l'istanza in relazione a ciascuna parte riservata.
15. Con nota del 13 giugno 2022 (acquisita con prot. Autorità 26210), la società ha indicato all'Autorità le parti della memoria di replica delle quali intende riservare il contenuto nonché le ragioni a supporto dell'istanza.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

16. Al fine di assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il REMIT, che vieta le pratiche abusive capaci di influenzare tali mercati. Tra queste rientrano le "manipolazioni del mercato" con cui, ai sensi dell'articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del citato REMIT, s'intendono, tra l'altro, "la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compravendita in prodotti energetici all'ingrosso: i) che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso". Il REMIT sancisce espressamente, all'articolo 5, il divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso e attribuisce il compito di garantire l'attuazione dei divieti di abusi di mercato alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 13).
17. Al fine di assicurare un'attuazione coordinata e coerente, l'ACER pubblica indicazioni in merito all'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 (articolo 16, comma 1, del REMIT). Segnatamente, con le Linee Guida ACER – *wash trades*, sono state descritte condotte che costituiscono un indizio di manipolazione (oppure del tentativo di manipolazione) del mercato: la nozione di *wash trade* si riferisce alle condotte finalizzate alla compravendita di un prodotto energetico all'ingrosso, in

assenza di variazioni negli interessi economici o nel rischio di mercato delle parti, oppure in caso di trasferimento degli interessi economici o del rischio di mercato tra le parti, quando le parti operano in concerto o colludono. L'ACER precisa, altresì, che un soggetto detiene un interesse economico nell'attività di compravendita di un prodotto energetico all'ingrosso se ha la possibilità, direttamente o indirettamente, di conseguire un guadagno o una perdita oppure di condividere un guadagno o una perdita che possa derivare dalla medesima attività; una transazione non produce variazioni negli interessi economici delle controparti quando questi coincidono per entrambe. Come sopra richiamato, una condotta che rientri nella nozione di *wash trade* rappresenta solo un indizio di manipolazione o di tentata manipolazione del mercato, il cui accertamento richiede che tale condotta sia altresì riconducibile ad una o più delle fattispecie di cui all'articolo 2, numeri 2) e/o 3) del REMIT.

18. Il REMIT dispone altresì che:
 - i) chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all'ingrosso, avverta immediatamente l'autorità nazionale di regolamentazione competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che un'operazione configuri una manipolazione del mercato ovvero una violazione dell'articolo 5 (articolo 15, comma 1);
 - ii) le autorità nazionali di regolamentazione informino senza indugio l'ACER nel modo più dettagliato possibile quando abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento (o in un altro Stato membro) siano stati compiuti atti in violazione del REMIT (articolo 16, comma 2).
19. Agli Stati membri è attribuito il compito di definire la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazioni del medesimo regolamento e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione, tenendo conto che le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, nonché riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato (articolo 18 del REMIT). A ciò il legislatore italiano ha provveduto con la legge 161/14 e, segnatamente, con l'articolo 22 che ha attribuito all'Autorità, oltre a poteri di indagine ed esecuzione (comma 1), anche la possibilità di avvalersi – tra l'altro nei casi di sospetta violazione del divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 5 del REMIT – della collaborazione di diversi soggetti, tra cui il GME (comma 3) ed il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie (comma 5).
20. Inoltre, al fine di promuovere la concorrenza e di tutelare gli interessi di utenti e consumatori ai sensi della legge 481/95 e del REMIT, l'Autorità con il TIMMIG ha definito procedure e strumenti di acquisizione, organizzazione, stoccaggio, condivisione, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni volti ad assicurare un efficace ed efficiente esercizio della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale da parte della medesima Autorità. I fenomeni oggetto della predetta funzione monitoraggio dell'Autorità riguardano le aree di pertinenza elencate all'articolo 3, tra cui "l'attività di negoziazione all'ingrosso, per individuare le condotte anomale degli operatori di mercato e le attività basate sulle informazioni

privilegiate e/o configurabili come manipolazione del mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT” (comma 1, lettera d). Relativamente alla dimensione concorrenziale dell’area di pertinenza sopra citata, il GME è il soggetto preposto allo svolgimento delle attività strumentali all’esercizio della funzione di monitoraggio, tra cui rientra l’attività di “segnalazione all’Ufficio dell’Autorità di comportamenti anomali degli operatori di mercato e ipotesi di violazione dei provvedimenti dell’Autorità, nonché di abuso di mercato ai sensi degli articoli 3 e 5 del REMIT come previsto dall’articolo 15 del medesimo regolamento” (articolo 8, commi 1 e 2, lettera d), del TIMMIG).

Contestazioni

21. Da tutti gli elementi acquisiti è emersa l’inosservanza da parte di EGT del divieto di manipolazione del mercato sancito dall’articolo 5 del REMIT. In particolare, con determinazione DSAI/19/2020/gas è stato contestato alla società di avere compiuto transazioni riconducibili alla fattispecie di manipolazione del mercato descritta all’articolo 2, numero 2, lettera a), punto i), del REMIT, cioè alla conclusione di transazioni di prodotti energetici all’ingrosso che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso. Come precisato dall’ACER, un indizio di tale ipotesi è rappresentato dall’individuazione di transazioni che avvengono in assenza di variazioni negli interessi economici o nel rischio di mercato delle parti e le parti operano in concerto o colludono e ciò si verifica senz’altro quando le transazioni sono disposte, tra l’altro, da “*the same legal or natural person*”, come nel caso in esame. Inoltre, nella fattispecie le transazioni in questione risultano avere fornito al mercato un segnale di prezzo fuorviante sia in termini di livello di prezzo (prezzo non allineato ai prezzi correnti) sia in termini di volatilità del prezzo (transazioni con inversione della posizione e scarto di prezzo significativo), in grado di influenzare l’operatività di altri *trader* e, dunque, di alterare domanda e offerta. Infatti, dall’analisi degli *order-book* relativi alle sessioni di mercato oggetto di segnalazione è emerso che, dopo le transazioni effettuate da EGT e Joytrade, in quasi tutte le sessioni altri operatori hanno effettivamente inserito offerte a prezzi analoghi e, quindi, fuori mercato, seguendo il segnale di prezzo inviato dalle suddette transazioni.
22. Alla luce di quanto sopra, è stato avviato nei confronti di EGT il presente procedimento sanzionatorio.
23. Come esposto in fatto, con la deliberazione 574/2021/S/gas l’Autorità ha dichiarato inammissibile la proposta di impegni presentata da EGT e pertanto il procedimento sanzionatorio è proseguito.
24. Le condotte contestate risultano cessate. Nella proposta di impegni dichiarata inammissibile, infatti, EGT ha affermato che, configurandosi le attività di trading contestate quali illeciti istantanei, le medesime si sono consumate in un preciso momento e si sono, dunque, esaurite. La nota inviata dal GME (prot. Autorità 42041 del 10 novembre 2021), in risposta alla richiesta di informazioni del Responsabile

del procedimento, ha confermato che EGT, successivamente alle condotte contestate nel presente procedimento, non ha tenuto ulteriori condotte anomale sul mercato del gas naturale, né ha impugnato il provvedimento disciplinare di sospensione dal mercato del gas naturale (MGAS) adottato dal GME.

25. Inoltre, dalle visure camerali effettuate dagli Uffici dell’Autorità, risulta cessato qualsiasi rapporto tra EGT, da un lato, e Joytrade e [omissis], dall’altro: infatti, [omissis] (Amministratore e Socio Unico di Joytrade) dal 15 marzo 2021 non è più socio di EGT e dal 28 aprile 2021 non è più legale rappresentante e Amministratore di EGT, il cui unico socio risulta essere ora Enegan S.p.A.

Argomentazioni difensive di EGT in fase decisoria

26. Con la memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie del 20 maggio 2022, EGT ha svolto un’articolata difesa per contestare la responsabilità addebitatele nel presente procedimento. Si precisa che EGT ha presentato istanza di riservatezza “integrale” delle difese svolte in quanto attinenti al “*modello di business di EGT nonché a valutazioni di natura commerciale della stessa e tali da esporre la Società al rischio di un certo pregiudizio*”. Poiché l’istanza di riservatezza, come presentata, risultava irricevibile, con nota prot. 25396 dell’8 giugno 2022 è stato chiesto a EGT di indicare le parti della memoria della quale chiedeva di riservare il contenuto nonché di specificare adeguatamente i motivi dell’istanza di riservatezza delle stesse parti. La società ha riscontrato la suddetta richiesta con nota del 13 giugno 2022 (acquisita con prot. Autorità 26210) adeguatamente motivando le ragioni a supporto dell’istanza di riservatezza, anche indicando le parti della memoria alle quali la stessa debba intendersi riferita. L’istanza di riservatezza viene, pertanto, accolta e, conseguentemente, si procederà alla pubblicazione del provvedimento in versione riservata.
27. In primo luogo, la società, ha sollevato rilievi di carattere procedimentale con riguardo alla sovrapposizione tra l’istruttoria svolta nel procedimento di competenza dell’Autorità e le “*censure mosse dal GME e dallo stesso sanzionate*”, che – a dire di EGT – si porrebbe “*in contrasto (i) con il principio del ne bis in idem sostanziale e ii) con i principi di economia ed efficacia procedimentale che devono caratterizzare l’azione amministrativa anche nel caso di Autorità indipendenti, come l’ARERA*”.
28. In particolare, con riguardo al principio del *ne bis in idem*, la società ha rammentato che lo stesso, come sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, “*è riconosciuto quale garanzia di natura sostanziale - e non più (soltanto) divieto processuale - posta a presidio della proporzionalità del trattamento sanzionatorio cumulato in modo che esso non divenga irragionevole*”.
29. La duplicazione dell’azione amministrativa, ad avviso di EGT, costituirebbe per la società “*un ingiustificato onere di sostenere un inutile e antieconomico duplice sforzo per prendere parte e difendersi nell’ambito di due distinte istruttorie aventi a oggetto le medesime contestazioni in violazione dei principi di economia ed efficacia procedimentale*”.

30. Sotto altro profilo procedimentale, la società ha contestato la durata della fase istruttoria del procedimento, in quanto approdata alla comunicazione delle risultanze istruttorie oltre il termine di 120 giorni previsto dal Regolamento Sanzioni e Impegni. Secondo la difesa di EGT, la predetta durata sarebbe *“ex se irragionevole nonché lesiva dei canoni di buona amministrazione derivanti dagli artt. 6 CEDU e 41 Carta UE e tale da inficiare la legittimità dell’istruttoria”*; in particolare, la società, richiamando la giurisprudenza amministrativa che afferma la natura perentoria del termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori, ha evidenziato che l’avvio del procedimento è del 19 ottobre 2020 e che *“nel corso del procedimento non sono intervenute né sospensioni né proroghe connesse ad esigenze istruttorie da parte dell’Autorità, nemmeno a valle della presentazione degli Impegni da parte della Società”*. Ad avviso di EGT, non varrebbe ritenere che i termini del procedimento siano stati interrotti per l’avvenuta presentazione degli Impegni, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, poiché *“l’ARERA ha dichiarato inammissibile la proposta di Impegni del 17 novembre 2020 solamente in data 14 dicembre 2021 ovvero sia decorsi 392 giorni”*.
31. La società ha riproposto inoltre le censure di carattere sostanziale alle contestazioni oggetto del presente procedimento già formalizzate con la memoria del 21 febbraio 2020, trasmessa a seguito dell’audizione svoltasi innanzi all’Autorità in data 6 febbraio 2020.
- In particolare, EGT ha affermato che le risultanze istruttorie non avrebbero tenuto in debita considerazione la circostanza che la società opera sul mercato del gas solo in via residuale *“in funzione delle necessità di modesti “aggiustamenti” del proprio portafoglio principalmente su prodotti MP-GAS”* né le seguenti ulteriori circostanze: [omissis]
- In particolare, con riguardo alle transazioni effettuate tra Joytrade a EGT, la società ha inteso sottolineare che le stesse:
- a) non trasferiscono affatto perdite dalla prima verso la seconda, visto che entrambi i delta (acquisto / vendita) sono positivi;
 - b) non hanno avuto impatto *“sull’andamento dei corsi infrasessione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione”*;
 - c) non avevano l’obiettivo di influenzare il mercato, né di fornire indicazioni potenzialmente fuorvianti e dunque non configurerebbero una manipolazione di mercato;
 - d) non risulterebbero evidenze che – come rilevato nella comunicazione delle risultanze istruttorie – dopo dette transazioni, in quasi tutte le sessioni, altri operatori hanno effettivamente inserito offerte a prezzi analoghi e, quindi, fuori mercato, seguendo il segnale di prezzo inviato dalle suddette transazioni.
32. Le argomentazioni difensive svolte da EGT con riguardo alla quantificazione della sanzione irrogabile saranno riportate e valutate nel paragrafo ad essa relativo.

Valutazioni delle argomentazioni difensive di EGT in fase decisoria

33. In primo luogo, occorre rilevare l'infondatezza delle doglianze di EGT in relazione al rilievo che se l'esito del presente procedimento fosse l'irrogazione di una sanzione, tenuto conto del provvedimento di sospensione temporanea dal mercato del gas per un mese già adottato dal GME, la società si troverebbe "*a subire due provvedimenti sanzionatori in relazione alla stessa identica condotta contestata*" in violazione del principio del *ne bis in idem*.
34. L'argomento è privo di qualsiasi fondamento. Il divieto di *bis in idem* attiene infatti esclusivamente alla "materia penale" e, nel caso di specie, la misura adottata dal GME – rispetto alla quale il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità, a parere dell'operatore, configurerebbe violazione del principio di *ne bis in idem* – è una sanzione disciplinare.
35. L'articolo 84, comma 1, della Disciplina del mercato gas prevede che il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente articolo 83, adotti nei confronti dell'operatore misure disciplinari, quali la sospensione dell'operatore dal mercato. Nel caso di specie, il GME ha adottato il provvedimento di sospensione di EGT dal mercato per inadempimento dell'art. 83, comma 1, lett. f) della Disciplina (ossia per comportamenti contrari agli ordinari principi di correttezza e buona fede), ciò dapprima in via cautelare (con atto del 31 gennaio 2020, con efficacia dal 31 gennaio al 2 marzo 2020) e poi in via definitiva con atto del 2 marzo per un ulteriore mese.
36. In via generale, per costante giurisprudenza della Corte EDU, le sanzioni disciplinari non hanno natura penale, non essendo destinate alla generalità dei consociati, ma ad una cerchia ristretta di soggetti.
37. Nel caso di specie, le misure disciplinari richiamate dall'esercente sono destinate a coloro che hanno stipulato un "contratto di adesione al mercato del gas naturale" con GME, aderendo così alla Disciplina del mercato gas. In questa prospettiva, la sospensione dal mercato disposta dal GME, lungi dal costituire espressione dell'esercizio di un potere punitivo di natura pubblicistica, è misura volta a "rimediare" all'inadempimento del regolamento di interessi di cui alla Disciplina inibendo il reiterarsi dell'inadempimento stesso. Ciò risulta dal provvedimento disciplinare definitivo motivato testualmente dal rilievo che "*la condotta contestata [può] essere reiterata in assenza di un provvedimento a carattere sospensivo dell'operatore del mercato*". La sospensione dal mercato è, dunque, conseguenza, contrattualmente prevista e accettata da EGT, dell'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore partecipante al mercato del gas naturale gestito dal GME di per sé senza alcuna finalità afflittiva.

Quanto premesso vale ad escludere la natura "penale" del provvedimento disciplinare adottato dal GME, sicché nessuna violazione del divieto di *bis in idem* può ravvisarsi nel caso di specie, in cui la stessa condotta ha costituito inadempimento della Disciplina del mercato del gas e violazione del Regolamento REMIT. In ogni caso, anche ove per assurdo si dovesse accedere ad una interpretazione che ravvisa, nei due provvedimenti di competenza rispettivamente del GME e dell'Autorità, un concorso di procedimenti e sanzioni sostanzialmente "penali", la violazione del principio del *ne bis in idem* sarebbe comunque esclusa dall'evidenza che i due

procedimenti: 1) hanno scopi complementari (“rimediali” i primi e afflittivi i secondi) e concernono profili diversi della stessa condotta contestata; 2) sono conseguenza prevedibile di un certo comportamento; a tal riguardo, è sufficiente evidenziare che il potere sanzionatorio per violazione del Regolamento Remit è stato attribuito all’Autorità dall’art. 22 della legge 161/2014 di tal che nessun operatore potrebbe sostenere la non prevedibilità dell’esercizio di detto potere da parte dell’Autorità; 3) non determinano un onere eccessivo per l’interessato in quanto la sanzione da adottare all’esito del presente procedimento tiene conto del provvedimento disciplinare già adottato dal GME. In complesso, pertanto, le due reazioni risultano proporzionate rispetto al disvalore, articolato, della condotta realizzata da EGT.

38. A fronte della complessiva e articolata reazione che si manifesta nei due procedimenti sopra indicati, lo sforzo difensivo della società in ciascuna delle due sedi procedimentali non può ritenersi inutilmente duplicato.

39. Priva di fondamento deve dichiararsi l’eccezione della società in ordine alla eccessiva e irragionevole durata della fase istruttoria del presente procedimento. Ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del Regolamento Sanzioni e Impegni, *“La tempestiva presentazione della proposta di impegni comporta l’interruzione dei termini del procedimento fino alla comunicazione della declaratoria di irricevibilità da parte del responsabile del procedimento, del provvedimento di inammissibilità di cui all’articolo 17 o del provvedimento finale di cui all’articolo 19”*.

In caso di presentazione della proposta di impegni, quindi, per espressa previsione regolamentare, i termini del procedimento sanzionatorio risultano interrotti sino all’adozione del provvedimento di inammissibilità e decorrono *ex novo* da quest’ultimo, di tal che la comunicazione delle risultanze istruttorie nel caso di specie è stata trasmessa tempestivamente in data 5 aprile 2022, ossia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della dichiarazione di inammissibilità degli impegni, avvenuta il 16 dicembre 2021.

40. Devono rigettarsi anche le argomentazioni di carattere sostanziale svolte dalla società.

Di fatto, EGT, senza peraltro mai giungere ad affermare di avere operato in buona fede, ha solo addotto a giustificazione della propria condotta una serie di motivi, [omissis], per i quali le transazioni oggetto di contestazione sarebbero state realizzate da EGT e Joytrade.

I motivi adottati dalla società non sono idonei a scriminare la condotta contestata che integra la violazione dell’art. 5 del REMIT, avendo la società concluso transazioni in prodotti energetici all’ingrosso tali da fornire o essere suscettibili di fornire al mercato un segnale di prezzo fuorviante sia in termini di livello di prezzo (prezzo non allineato ai prezzi correnti) sia in termini di volatilità del prezzo (transazioni con inversione della posizione in un breve lasso di tempo e scarto di prezzo significativo), in grado di influenzare l’operatività di altri *trader* e, dunque, di alterare domanda e offerta dei prodotti energetici all’ingrosso, secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) punto i) del REMIT.

D'altra parte, dall'esame degli *order book* è emerso che altri operatori hanno seguito i segnali fuorvianti inviati dalle operazioni di EGT e Joytrade, inserendo ordini disallineati rispetto ai prezzi di mercato pur se tali ordini non sono stati abbinati; così, a titolo esemplificativo, nella sessione del 30 dicembre 2019 sul MGP-GAS, con riferimento al giorno di flusso 2 gennaio 2020, dopo la transazione effettuata da EGT (in acquisto) e Joytrade (in vendita) ad un prezzo pari a [omissis], altri tre operatori hanno inserito offerte in vendita allo stesso prezzo o appena inferiore [omissis], anche per volumi elevati.

A quanto già evidenziato, si aggiunga, poi, che nelle transazioni contestate le due società erano rappresentate legalmente dalla stessa persona fisica.

Contrariamente a quanto affermato dalla società nel proprio scritto difensivo, la circostanza che poi le transazioni contestate non avrebbero avuto un impatto concreto “*sull'andamento dei corsi infrasezione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione*”, non costituisce in ogni caso elemento idoneo ad escludere la illiceità del comportamento, proprio in ragione della natura di illecito di pericolo della fattispecie contestata, per la configurazione della quale è sufficiente che il comportamento tenuto dall'operatore fornisca, o sia suscettibile di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all'ingrosso (così l'art. 2, comma 2, lett. a), punto i), del REMIT). Tale pericolo, in merito al quale EGT lamenta che difetterebbe prova della sua sussistenza, è invece provato dalla circostanza che, come si evince dagli *order-book*, dette operazioni abbiano effettivamente influenzato, in alcuni casi, la strategia di *trading* di altri operatori (sebbene ciò non abbia determinato effetti concreti sul mercato in considerazione del mancato abbinamento). Nel caso di specie, poi, come precisato nelle “Linee Guida ACER – *wash trade*”, ai fini dell'integrazione della manipolazione del mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i), del REMIT, non è necessaria la sussistenza dell'intento manipolativo e ai fini dell'accertamento dell'illecito non è necessaria la dimostrazione che gli operatori sapessero di violare il REMIT.

41. Alla luce degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, risulta accertata la responsabilità di EGT per la violazione dell'articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all'articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del REMIT.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

42. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

43. Con riferimento al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con le disposizioni volte ad assicurare che i consumatori e gli altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domanda ed offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato. Le difese svolte dalla società nella memoria di replica del 20 maggio 2022 secondo le quali non risulterebbe “*provato l'impatto sull'andamento dei corsi infra-sessione, sui prezzi medi di sessione e sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione e, ad ogni modo, il valore economico e il volume totale attenzionato è di modesta entità per cui inidoneo a comportare un pregiudizio al mercato, altresì considerando le ridotte dimensioni delle Parti rispetto ai grandi player del settore*”, possono trovare accoglimento nei termini che seguono. Dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che lo schema di operazioni contestate, in considerazione dei ridotti volumi, non ha avuto un impatto significativo i) sull'andamento dei corsi infrasezione, ii) sui prezzi medi di sessione e iii) sul prezzo di bilanciamento relativo ai giorni gas in contrattazione. Non sono emersi elementi che rendono determinabili eventuali vantaggi ottenuti o perdite evitate da EGT né appaiono determinabili eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione. Deve escludersi un intento manipolativo del mercato attraverso lo schema operativo realizzato da EGT e Joytrade. Rileva la circostanza che la condotta si riferisca a sette diverse sessioni di mercato, distribuite sui mercati MP-GAS e MT-GAS in un periodo compreso tra l'11 dicembre 2019 e il 31 gennaio 2020. Come rilevato anche nella comunicazione delle risultanze istruttorie, la violazione stessa risulta cessata.
44. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
45. In relazione al criterio della *personalità dell'agente*, rilevano invece le circostanze dedotte da EGT nella propria memoria del 20 maggio 2022 e, in particolare, la rimessione delle deleghe e la cessazione di cariche sociali da parte di [omissis]. Il rilievo di EGT secondo il quale la società risulta essere un piccolo *player* nel mercato del gas non rileva sotto il criterio in esame, il quale, come si evince dall'articolo 27 del Regolamento Sanzioni, concerne il grado di inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi. Si precisa peraltro che il ruolo sul mercato del gas di EGT non esclude né affievolisce la dovuta diligenza specifica che, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., è comunque esigibile anche da parte di un operatore di ridotte dimensioni per il solo fatto di essere comunque un soggetto qualificato del settore.
46. In merito alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento Sanzioni e Impegni, il fatturato conseguito da EGT al 31 dicembre 2019, ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del presente procedimento, è pari a 45.768.502 euro. Le argomentazioni di EGT di cui alla memoria del 20

maggio 2022, volte a invocare la peculiare situazione di mercato nella quale si assiste a una crescita dei prezzi a livello mondiale, risultano del tutto inconferenti ai fini della quantificazione della sanzione.

47. Si precisa, infine, che, ai fini della quantificazione della sanzione, l’Autorità, tiene conto dell’intervenuta adozione dei provvedimenti disciplinari del GME e che, sotto questo profilo, l’esito sanzionatorio risulta proporzionato e ragionevole.
48. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 27.000 (ventisettemila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Enegan Gas Trading S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell’articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all’articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del REMIT;
2. di irrogare, nei confronti di Enegan Gas Trading S.r.l., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 27.000 (ventisettemila/00) per la violazione dell’articolo 5 del REMIT per avere posto in essere la condotta manipolativa del mercato di cui all’articolo 2, numero 2), lettera a), punto i), del REMIT;
3. di ordinare a Enegan Gas Trading S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento tramite bonifico bancario utilizzando il seguente codice IBAN della Banca d’Italia: IT27K0100003245348018359229 per l’imputazione delle somme al capitolo 3592, articolo 29 del bilancio dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con deliberazione 306/2022/S/gas”;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a Enegan Gas Trading S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a Enegan Gas Trading S.r.l. (P.IVA 06403060483) mediante pec all’indirizzo enengangastrading@pec.it e all’ACER all’indirizzo market.conduct@acer.europa.eu, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini